

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1188

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ALDISIO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(D'ARAGONA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIMONINI)

Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare

Seduta del 24 marzo 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni emanate negli ultimi anni in favore dell'Italia meridionale ed insulare hanno dato luogo a diversi rilievi, sia per quanto concerne la riserva agli stabilimenti industriali del Mez-

zogiorno del sesto delle forniture da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato (decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 374; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 503;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 febbraio 1947, n. 40) sia per quanto attiene alla determinazione dei territori da comprendersi nella dizione Italia meridionale ed insulare contenuta nelle stesse disposizioni.

Infatti, in sede di applicazione delle norme relative alla riserva del sesto, le Amministrazioni statali interessate, di fronte alle richieste degli industriali di tenere nella dovuta considerazione le aziende meridionali, hanno opposto il carattere facoltativo dell'assegnazione della quota di riserva.

Al riguardo è stato rilevato che le industrie meridionali non hanno un'attrezzatura adeguata a tutte le lavorazioni e che il frazionamento di forniture di prodotti fabbricati in serie comporta un aumento dei prezzi.

Per tale considerazione si è ritenuto che la possibilità e la convenienza economica dell'applicazione della riserva del sesto esiga una valutazione da affidarsi alle stesse Amministrazioni che commettono le forniture.

A questi rilievi è stato replicato che se le ditte meridionali dovessero mettersi in gara con quelle settentrionali e riuscissero a farsi attribuire le forniture per aver offerto condizioni migliori di quelle presentate da ditte settentrionali, non sarebbe necessario parlare di riserva del sesto.

Gli stessi produttori meridionali riconoscono, d'altra parte, che le industrie del Mezzogiorno non possono assicurare talune forniture, o perché mancano stabilimenti idonei alla fabbricazione di determinati prodotti, o perché innegabili ragioni tecniche non consentono il frazionamento delle forniture medesime. Essi osservano però, che lasciare alla discrezionalità delle varie Amministrazioni di giudicare se determinate forniture siano frazionabili o meglio si adattino alla attrezzatura industriale del Meridione non soddisfa alle esigenze delle industrie di quelle zone.

Per conciliare le esigenze di determinate forniture con la concreta attuazione delle provvidenze in argomento, appare, perciò, necessario stabilire che l'assegnazione della quota di riserva abbia carattere obbligatorio per tutte le Amministrazioni dello Stato, e che venga bandita una gara a parte per una quota non inferiore al sesto, riservata agli stabilimenti industriali del Mezzogiorno.

Le determinazioni delle forniture statali da escludere dalla riserva, o perché non possano essere tecnicamente frazionate o perché non possano essere offerte da ditte meridionali, dovrebbe essere fatta con decreto del Presidente del Consiglio.

La percentuale delle forniture escluse dovrebbe, però, essere recuperata con un aumento proporzionale delle altre forniture offerte da ditte meridionali, in modo che per ogni esercizio finanziario sia coperto comunque il sesto della fornitura o lavorazione riservato alle ditte meridionali.

Le disposizioni adottate in favore dell'Italia meridionale ed insulare hanno dato luogo — come già detto — ad altri rilievi anche per quanto riguarda la loro estensione territoriale.

È noto che le disposizioni stesse sono state estese in gran parte alle provincie di Latina e Frosinone ed all'Isola d'Elba; che, peraltro, la mancata citazione dei predetti territori in taluni articoli di legge, non è stata sempre attribuita ad esclusione operata di proposito, di modo che il testo delle varie disposizioni di legge ha suscitato molti dubbi interpretativi.

Si è poi dubitato se le disposizioni emanate a favore dell'Italia insulare siano applicabili, anche alle isole minori: l'interpretazione delle cennate disposizioni non è stata sempre conforme, essendosi talvolta ritenuto che l'espressione « Italia insulare » si riferisca a tutte le Isole italiane, con esclusione soltanto di quelle lacuali e lacustri.

Per eliminare tali dubbi sembra opportuno dichiarare con apposita disposizione di legge che tutte le provvidenze adottate in favore dell'Italia meridionale ed insulare, contenute in vecchie e recenti leggi, si intendono applicabili, senza bisogno di espresso richiamo, ai comuni delle provincie di Frosinone e Latina e dell'Isola d'Elba, nonché alle altre isole italiane, escluse quelle lacuali e lacustri.

Le ragioni che consigliano una esplicita e completa estensione delle accennate provvidenze ai comuni delle provincie di Frosinone e Latina sono da ricercare nel fatto che essi presentano condizioni fisiche ed economiche del tutto analoghe a quelle delle regioni meridionali.

Né meno convincenti sono le ragioni che vengono addotte per chiedere l'estensione totale delle provvidenze per l'Italia meridionale ed insulare anche all'Isola d'Elba ed alle altre isole minori, in quanto esse sono, nella loro maggioranza, caratterizzate da una economia prevalentemente agricola e povera o, comunque, assimilabile a quella delle zone meridionali.

Riconosciuta la necessità di emanare disposizioni legislative secondo i criteri sopra illustrati, è stato predisposto in tali sensi l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane, dell'Italia meridionale ed insulare, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

ART. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al sesto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che, per i suindicati motivi, viene esclusa dalla riserva del sesto, sarà recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte meridionali sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al sesto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

ART. 3.

Tutte le provvidenze contenute in leggi in vigore, adottate in favore dell'Italia meridionale ed insulare, si intendono estese ai comuni delle provincie di Frosinone e di Latina, ai comuni dell'Isola d'Elba, nonché a tutte le altre Isole italiane escluse quelle lacustri e lacuali anche se le località stesse non siano specificatamente menzionate nelle singole disposizioni di legge.